

08 NOVEMBRE 2018

GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

Ing. Corrado MODUGNO – Studio Torta s.p.a.



PRINCIPALI TIPOLOGIE DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE IN ITALIA

- ✕ Invenzione
 - + durata **20** anni
 - + tasse annuali, dal 5° anno
- ✕ Modelli di utilità
 - + durata **10** anni
 - + tasse quinquennali, dal 2° quinquennio
- ✕ Disegni e modelli (anno di Grazia)
 - + durata **25** anni
 - + tasse quinquennali, dal 2° quinquennio
- ✕ Marchio
 - + durata **10** anni
 - + rinnovabile

INVENZIONI

NORMATIVE SUI BREVETTI PER INVENZIONE

- ✕ Normativa italiana

- + D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice di proprietà industriale)

- ✕ Normativa comunitaria

- + Regolam. n. 1768/92/CEE del Consiglio

- + Regolam. n. 1610/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio

- + Direttiva n. 98/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio

- ✕ Normativa internazionale

- + Convenzione di Parigi (CUP)

- + Convenzione di Monaco sul brevetto europeo (CBE)

- + Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT)

LE INVENZIONI NEL CODICE DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

- ✕ Oggetto e contenuto del brevetto (artt. 45-52)
- ✕ Effetti e diritti del brevetto (artt. 53-61, 66, 68)
- ✕ Titolare del brevetto (artt. 62-65)
- ✕ Attuazione, decadenza, nullità, rinuncia (artt. 69-81)

ART. 45 (OGGETTO DEL BREVETTO)

1. Possono costituire oggetto di **brevetto per invenzione** le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.
2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:
 - a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
 - b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
 - c) le presentazioni di informazioni.
3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.

ART. 45

(OGGETTO DEL BREVETTO)

- CONTINUA -

4. Non possono costituire oggetto di brevetto:

- a- i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;**
- b- le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica.**

ART. 45
(OGGETTO DEL BREVETTO)
- CONTINUA -

5. La disposizione del comma 4 non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti, nonchè ai prodotti, in particolare alla sostanza o composizioni, per l'uso di uno dei metodi nominati.
- 5-bis. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni biotecnologiche di cui all'articolo 81-*quinquies*.

ART. 46 (LA NOVITÀ)

- 1. Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.**
- 2. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.**

ART. 46
(LA NOVITÀ)
- CONTINUA -

3. E' pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto italiano o di domande di brevetto europeo designanti l'italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione.

ART. 47 (DIVULGAZIONI NON OPPONIBILI E PRIORITÀ INTERNA)

1. Per l'applicazione dell'articolo 46, una divulgazione dell'invenzione non è presa in considerazione se si è verificata nei sei mesi che precedono il deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa.
2. Non è presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.
 1. Per le invenzioni per le quali si è rivendicata la priorità ai sensi delle convenzioni internazionali, lo stato della tecnica rilevante ai sensi degli articoli 46 e 48 deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorità.
- 3bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità.

ART. 48 (ATTIVITÀ INVENTIVA)

1. Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3 dell'articolo 46, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attività inventiva.

Art. 49 (Industrialità)

1. Un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

ART. 50 (LICEITÀ)

1. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume.
2. L'attuazione di un' invenzione non può essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.

ART. 51 (SUFFICIENTE DESCRIZIONE)

1. Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni necessari alla sua intelligenza.
2. L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.
3. Se un'invenzione riguarda un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto mediante tale procedimento e implica l'utilizzazione di un microrganismo non accessibile al pubblico e che non può essere descritto in modo tale da permettere ad ogni persona esperta del ramo di attuare l'invenzione, nella domanda di brevetto si dovranno osservare, quanto alla descrizione, le norme previste nel regolamento dell'articolo 162.

ART. 52 (RIVENDICAZIONI)

1. Nelle rivendicazioni è indicato specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto.
 2. I limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni.
 3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi
- 3-bis. Per determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni.

COME SI REDIGE E COME SI LEGGE UN BREVETTO PER INVENZIONE (E PER MODELLI DI UTILITÀ)

- ✕ Titolo
- ✕ Titolare
- ✕ Inventore
- ✕ Classificazione
- ✕ Riassunto
- ✕ Stato dell'arte
- ✕ Problema tecnico
- ✕ Soluzioni del problema tecnico
- ✕ Elenco figure
- ✕ Descrizione di una o più forme di attuazione
- ✕ Funzionamento
- ✕ Vantaggi
- ✕ Varianti
- ✕ Rivendicazioni

ART. 53 (EFFETTI DELLA BREVETTAZIONE)

1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la concessione del brevetto.
2. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico.
3. Decorso il termine di diciotto mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla data di priorità, ovvero dopo novanta giorni dalla data di deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi pone a disposizione del pubblico la domanda con gli allegati.

DISEGNI E MODELLI

ART. 31

(OGGETTO DELLA REGISTRAZIONE)

1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.
2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.
3. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.

ART. 32 (LA NOVITÀ)

1. Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

ART. 33

(CARATTERE INDIVIDUALE)

1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.
2. Nell'accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in considerazione il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello.

ART. 34 (DIVULGAZIONE)

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero, se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.
2. Il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

ART. 34

(DIVULGAZIONE)

- CONTINUA -

3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33 non si considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato dall'autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in virtù di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.
4. Non costituisce altresì divulgazione, ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il fatto che il disegno o modello sia stato reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda o la data di priorità, se ciò risulti, direttamente o indirettamente, da un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente causa.

ART. 35

(PRODOTTO COMPLESSO)

1. Il disegno o modello applicato od incorporato nel componente di un prodotto complesso possiede i requisiti della novità e del carattere individuale soltanto:
 - a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione e cioè durante l'utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione;
 - b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e di individualità.

ART. 36 (FUNZIONE TECNICA)

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.
2. Non possono formare oggetto di registrazione per disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione. Tuttavia possono costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli che possiedono i requisiti della novità e del carattere individuale quando hanno lo scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.

ART. 37 (DURATA DELLA PROTEZIONE)

1. La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare può ottenere la proroga della durata per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.

ART. 38

(DIRITTO ALLA REGISTRAZIONE ED EFFETTI)

1. I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione.
2. Il diritto alla registrazione spetta all'autore del disegno o modello ed ai suoi aventi causa.
3. Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di essere riconosciuto come autore del disegno o modello e di fare inserire il suo nome nell'attestato di registrazione.
4. Gli effetti della registrazione decorrono dalla data in cui la domanda con la relativa documentazione è resa accessibile al pubblico.

ART. 38

(DIRITTO ALLA REGISTRAZIONE ED EFFETTI)

- CONTINUA -

5. L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi pone a disposizione del pubblico la domanda di registrazione con le riproduzioni grafiche o i campioni e le eventuali descrizioni dopo il deposito, purché il richiedente non abbia escluso nella domanda l'accessibilità per un periodo che non può essere superiore a trenta mesi dalla data di deposito o da quella di priorità.
6. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la riproduzione del disegno o modello e l'eventuale descrizione è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti della registrazione decorrono dalla data di tale notifica.

ART. 39

(REGISTRAZIONE MULTIPLA)

1. Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione per più disegni e modelli purché destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all'accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio 1974, n. 348.
2. Salvo il disposto del comma 1 e dell'articolo 40 non è ammessa la domanda concernente più registrazioni ovvero una sola registrazione per più disegni e modelli. Se la domanda non è ammissibile l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi invita l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda alla parte ammissibile, con facoltà di presentare, per i rimanenti disegni e modelli, altrettante domande che avranno effetto dalla data della prima domanda.

ART. 39

(REGISTRAZIONE MULTIPLA)

- CONTINUA -

3. La registrazione concernente più modelli o disegni può essere limitata su istanza del titolare ad uno o più di essi.
4. La domanda o la registrazione concernente un disegno o modello che non presenta i requisiti di validità, su istanza del titolare, può essere mantenuta in forma modificata, se l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi verifica che in tale forma il disegno o modello conserva la sua identità. La modificazione può risultare altresì da parziale rinuncia da parte del titolare o dalla annotazione sull'attestato di registrazione di una sentenza che dichiara la parziale nullità della registrazione stessa.

ART. 40 (REGISTRAZIONE CONTEMPORANEA)

1. Se un disegno o modello possiede i requisiti di registrabilità ed al tempo stesso accresce l'utilità dell'oggetto al quale si riferisce, possono essere chiesti contemporaneamente il brevetto per modello di utilità e la registrazione per disegno o modello, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo titolo.
2. Se la domanda di registrazione comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisca carattere nuovo e individuale e nello stesso tempo ne accresca l'utilità, è applicabile la procedura di limitazione di cui all'articolo 39, comma 2, apportando le necessarie modifiche.

ART. 41

(DIRITTI CONFERITI DAL DISEGNO O MODELLO)

1. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo, e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso.
2. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini.
3. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa.
4. Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà dell'autore nella realizzazione del disegno o modello.

ART. 42

(LIMITAZIONI DEL DIRITTO SU DISEGNO O MODELLO)

1. I diritti conferiti dalla registrazione del disegno o modello non si estendono:
 - a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali;
 - b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione;
 - c) agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici, purché siano compatibili con i principi della correttezza professionale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la fonte.

ART. 42

(LE LIMITAZIONI DEL DIRITTO SU DISEGNO O MODELLO)

- CONTINUA -

2. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione del disegno o modello non sono esercitabili riguardo:
 - a) all'arredo e alle installazioni dei mezzi di locomozione navale e aerea immatricolati in altri paesi che entrano temporaneamente nel territorio dello Stato;
 - b) all'importazione nello Stato di pezzi di ricambio e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui alla lettera a);
 - c) all'esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto predetti.

ART. 43 (NULLITÀ)

1. La registrazione è nulla:

- a) se il disegno o modello non è registrabile ai sensi degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36;
- b) se il disegno o modello è contrario all'ordine pubblico o al buon costume; il disegno o modello non può essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa;
- c) se il titolare della registrazione non aveva diritto di ottenerla e l'autore non si sia avvalso delle facoltà accordategli dall'articolo 118;
- d) se il disegno o modello è in conflitto con un disegno o modello precedente che sia stato reso noto dopo la data di presentazione della domanda o, quando si rivendichi la priorità, dopo la data di quest' ultima ma il cui diritto esclusivo decorre da una data precedente per effetto di registrazione comunitaria, nazionale o internazionale ovvero per effetto della relativa domanda;

ART. 43 (NULLITÀ)

- CONTINUA -

- e) se il disegno o modello è tale che il suo uso costituirebbe violazione di un segno distintivo ovvero di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore;
- f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato.

ART. 43 (NULLITÀ)

- CONTINUA -

2. La nullità della registrazione del disegno o modello che forma oggetto di diritti anteriori ai sensi del comma 1, lettere d) ed e), può essere promossa unicamente dal titolare di tali diritti o dai suoi aventi causa.
3. La nullità della registrazione del disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Parigi per la protezione industriale ovvero di segni, emblemi e stemmi che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato, può essere fatta valere unicamente dall'interessato alla utilizzazione.

ART. 44

(DURATA DEL DIRITTO DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA PER DIRITTO D'AUTORE)

1. I diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali protetti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del venticinquesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori.

MARCHIO D'IMPRESA

MARCHIO D'IMPRESA

- Strumento di comunicazione tra l'impresa ed i consumatori:
 - inizialmente non comunica alcuna informazione;
 - apposto sul prodotto permette di distinguere un prodotto da altri prodotti uguali o simili (*funzione distintiva*);
 - con l'uso, la pubblicità, le pratiche commerciali etc. si arricchisce di significati e comunica ulteriori informazioni al prodotto (*funzione informativa*);
 - collettore di clientela (*funzione attrattiva e suggestiva*)
- Il marchio:
 - fa parte dell'avviamento dell'azienda,
 - è uno strumento di concorrenza,
 - fa parte del patrimonio dell'azienda.

NORMATIVE SUI MARCHI D'IMPRESA

- ✖ Marchio italiano
 - + D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice di proprietà industriale)
- ✖ Marchio comunitario
 - + Regolamento CE n. 40/94
- ✖ Deposito internazionale
 - + Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (14 Aprile 1891)
- ✖ Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi
 - + Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (15 giugno 1957)

I Marchi

nel Codice di proprietà industriale

- Oggetto e contenuto del marchio (artt. 7-14)
- Effetti e diritti del marchio (artt. 15-22)
- Trasferimento, uso, nullità, decadenza, convalidazione (artt. 23-28)

Art. 7

(Oggetto della registrazione)

1. Possono costituire oggetto di registrazione come **marchio d'impresa** tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare
 - le parole, compresi i nomi di persone,
 - i disegni,
 - le lettere,
 - le cifre,
 - i suoni,
 - la forma del prodotto o della confezione di esso,
 - le combinazioni o le tonalità cromatiche,purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

REQUISITI DI VALIDITÀ DI UN MARCHIO

- ✖ Novità (art. 12):
 - + marchio diverso da marchi altrui anteriori usati per prodotti uguali o affini.
- ✖ Capacità distintiva o originalità (art. 13):
 - + marchio diverso dalla denominazione generica o dalla descrizione delle caratteristiche del prodotto.
- ✖ Liceità (art. 14):
 - + marchio non contrario alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume.
- ✖ Veridicità (art. 14 c.1 lett. b)):
 - + marchio non idoneo ad ingannare il pubblico circa la provenienza geografica, la natura e le qualità del prodotto.
- ↓ Conseguenze: nullità a decadenza del marchio

MARCHIO DI FATTO

✕ Il diritto di esclusiva del marchio di fatto

(art. 12, c.1, lett.b), art. 24, art. 26):

- + si acquisisce con l'uso,
- + è limitato:
 - ai soli prodotti sui quali viene usato,
 - al territorio in cui è usato e conosciuto,
- + cessa con il cessare dell'uso,
- + rende possibile la coesistenza con marchi confondibili o usati successivamente; in caso di conflitto, l'utilizzatore ha l'onere di provare l'uso attuale e l'estensione (merceologica e territoriale) del segno.

Art. 15

(Effetti della registrazione)

1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la registrazione.
2. Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione gli effetti di essa decorrono dalla data di scadenza della registrazione precedente.
3. Salvo il disposto dell'articolo 20, comma 1, lettera c), la registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini.
4. La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare.
5. La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione nel registro dei marchi di impresa e di essa deve essere data notizia nel Bollettino Ufficiale.

Art. 16 (Rinnovazione)

1. La registrazione può essere rinnovata per lo stesso marchio precedente, con riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi secondo la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dall'Accordo di Nizza...
2. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni.
3. La rinnovazione della registrazione di un marchio che è stato oggetto di trasferimento per una parte dei prodotti o servizi è effettuata separatamente dai rispettivi titolari.
4. Restano immutate la decorrenza e la durata degli effetti della registrazione per i marchi registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra.

Art. 19

(Diritto di registrazione)

1. Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.
2. Non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede.
3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio, anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio; in quest'ultimo caso, i proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio a fini commerciali, compreso quello effettuato mediante la concessione di licenze e per attività di merchandising, dovranno essere destinati al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell'ente.

Art. 20

(Diritti conferiti dalla registrazione)

1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica:
 - a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
 - b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico...
 - c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio...

Art. 20
(Diritti conferiti dalla registrazione)
- continua -

2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.
3. Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci.

Art. 156

(Domanda di registrazione di marchio)

1. La domanda di registrazione di marchio deve contenere:
 - a) la identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;
 - b) la eventuale rivendicazione della priorità ovvero della data da cui decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento di conversione di precedente domanda comunitaria o di registrazione internazionale ai sensi del protocollo relativo all'accordo di Madrid...
 - c) la riproduzione del marchio;
 - d) l'elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le classi della classificazione di cui all'accordo di Nizza...
2. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201.

Art. 159

(Domanda di rinnovazione di marchio)

1. La domanda di rinnovazione di marchio di impresa deve essere fatta dal titolare o dal suo avente causa.
2. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201.

Art. 159
(Domanda di rinnovazione di marchio)
- continua -

3. Per i marchi registrati sulla base di una domanda di trasformazione di una domanda di marchio comunitario o di un marchio comunitario, presentata ai sensi del regolamento CE n. 40/94..., gli effetti della prima registrazione, ai fini della rinnovazione, decorrono rispettivamente dalla data di deposito della domanda di marchio comunitario o dalla data di registrazione internazionale.
4. Se il marchio precedente appartiene a più persone, la domanda di rinnovazione può essere fatta da una soltanto, nell'interesse di tutte.
5. Se la domanda di rinnovazione o le tasse pagate si riferiscono soltanto ad una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è stato registrato, la registrazione viene rinnovata soltanto per i prodotti o i servizi di cui trattasi nuovo.

ESAME DEL MARCHIO

- ✗ L'esame della domanda è svolto a verificare che (art. 170):
 - + i segni siano suscettibili di essere rappresentati graficamente;
 - + i segni non siano di uso comune;
 - + i segni non siano contrari alla legge, all'ordine pubblico, al buon costume;
 - + i segni non siano ingannevoli;
 - + non ci siano ritratti o nomi di persone senza loro consenso;
 - + non ci sia solo forma (naturale) del prodotto;
 - + non ci siano stemmi, simboli, emblemi di interesse pubblico;
 - + abbia carattere distintivo (no denominazioni generiche);

- ✗ Non viene fatta la verifica della novità del segno.

MARCHIO COMUNITARIO

- ✕ Principio di unitarietà:
 - + le vicende che attengono al marchio hanno effetto su tutto il territorio dell'UE;
 - + Una domanda
 - presso l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (U.A.M.I.) ad Alicante (ES);
 - + Una registrazione
 - dura circa 10 anni (rinnovabile);
 - + Un titolo
 - con efficacia sovranazionale su tutto il territorio dell'Unione Europea.

MARCHIO INTERNAZIONALE

- ✕ La registrazione nazionale nel paese di origine deve precedere la domanda internazionale:
 - + Una domanda
 - presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale di Ginevra (CH)
 - designazione degli Stati di interesse
 - sulla base di una domanda nazionale;
 - + Una registrazione
 - dura 10 anni (rinnovabile);
 - + Un fascio di marchi nazionali.

CARATTERE DEL MARCHIO

- ✕ Forte:
 - + di fantasia o che non ha alcuna aderenza concettuale con il prodotto;
 - + *ampia tutela*: variazioni e modificazioni, rilevanti o originali, sono da ritenersi illegittime se il marchio conserva identità con il “cuore” (il nucleo ideologico) del marchio forte.
- ✕ Debole:
 - + descrittivo del prodotto o delle sue caratteristiche;
 - + tutela attenuata: anche lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti ad escludere la confondibilità.

RIABILITAZIONE E VOLGARIZZAZIONE

- ✕ Secondary meaning
 - + un marchio privo o dotato di scarsa capacità distintiva diviene, nell'opinione del pubblico, il segno distintivo dei prodotti di un certo dato imprenditore;
 - + *conseguenze*: validità o maggiore forza del marchio.
- ✕ Volgarizzazione
 - + un marchio dotato originariamente di capacità distintiva diviene il termine comune per designare un prodotto;
 - + *conseguenze*: nullità o decadenza del marchio.

ART. 3

- ✕ Modifica della rubrica della Sezione VII del Capo II e dell'articolo 98 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.3
- 1. La rubrica della Sezione VII del Capo II del codice della proprietà industriale è sostituita dalla seguente: «Segreti commerciali».
- 2. All'articolo 1 del codice della proprietà industriale, il comma 1 è sostituito da seguente: «1. Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
 - A. siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nell'aprecisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti o agli operatori del settore;
 - B. abbiano valore economico in quanto segrete;
 - C. siano sottoposte, da parte delle persone a cui il legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.».

ART. 1

- Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
- Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

ART. 2

In particolare sono comprese nella protezione:

- 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
- 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
- 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
- 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
- 5) i disegni e le opere dell'architettura;
- 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
- 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
- 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
- 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.
- 10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

ACCORDI

✕ Fornitori

✕ Progettisti esterni

✕ Distributori

✕ Dipendenti

ART. 64 (INVENZIONI DEI DIPENDENTI)

1. Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

 **Servizio**

Art. 64
(Invenzioni dei dipendenti)
- continua -

2. Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro. Al fine di assicurare la tempestiva conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto e la conseguente attribuzione dell'equo premio all'inventore, può essere concesso, su richiesta dell'organizzazione del datore di lavoro interessata, l'esame anticipato della domanda volta al rilascio del brevetto.

 **Azienda**

Art. 64
(Invenzioni dei dipendenti)
- continua -

3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso esclusivo, o non esclusivo, dell'invenzione, o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere, od acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all'estero, verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla ricevuta comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.

 **Occasionale**

Art. 64
(Invenzioni dei dipendenti)
- continua -

4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga l'accordo circa l'ammontare degli stessi, anche se l'inventore è un dipendente di amministrazione statale, alla determinazione dell'ammontare provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 64
(Invenzioni dei dipendenti)
- continua -

5. Il collegio degli arbitratori può essere adito anche in pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, ma, in tal caso, l'esecutività della sua decisione è subordinata a quella della sentenza sull'accertamento del diritto. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea la determinazione è fatta dal giudice.
6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica nel cui campo di attività l'invenzione rientra.

GESTIONE

SITI PER RICERCHE BREVETTUALI GRATUITI

- 1) BREVETTI DA TUTTO IL MONDO: <http://worldwide.espacenet.com/>
- 2) BREVETTI e MARCHI AMERICANI: <http://www.uspto.gov>
- 3) BREVETTI E MARCHI TEDESCHI: <http://register.dpma.de/DPMAREgister/Uebersicht?lang=en>
- 4) BREVETTI SPAGNOLI: <http://www.oepm.es>
- 5) BREVETTI INGLESI: <http://www.patent.gov.uk/>
- 6) BREVETTI FRANCESI: <http://inpi.fr/>
- 7) BREVETTI E MARCHI GIAPPONESI: http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl
- 8) BREVETTI ITALIANI: <http://www UIBM.gov.it>
- 9) ORGANIZZAZIONE MONDIALE PER LA PROPRIETA' INDUSTRIALE: <http://www.wipo.org>
- 10) MARCHI INTERNAZIONALI: <http://www.wipo.int/romarin/newSearch.do>
- 11) BREVETTI INTERNAZIONALI: <http://www.wipo.int/patentscope/en/dbsearch/>
- 12) UFFICIO EUROPEO PER L'ARMONIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO (MARCHI DISEGNI E MODELLI): <http://euipo.europa.eu>



Smart search

Advanced search

Classification search

Quick help

- [How many search terms can I enter per field?](#)
- [How do I enter words from the title or abstract?](#)
- [How do I enter words from the description or claims?](#)
- [Can I use truncation/wildcards?](#)
- [How do I enter publication, application, priority and NPL reference numbers?](#)
- [How do I enter the names of persons and organisations?](#)
- [What is the difference between the IPC and the CPC?](#)
- [What formats can I use for the publication date?](#)
- [How do I enter a date range for a publication date search?](#)
- [Can I save my query?](#)

Related links

Advanced search

Select the collection you want to search in

Worldwide - collection of published applications from 90+ countries

Enter your search terms - CTRL-ENTER expands the field you are in

Enter keywords in English

Title: plastic and bicycle

Title or abstract: hair

Enter numbers with or without country code

Publication number: WO2008014520

Application number: DE19971031696

Priority number: WO1995US15925

Enter one or more dates or date ranges

Publication date: yyyyymmdd

Enter name of one or more persons/organisations

Applicant(s): Institut Pasteur

Inventor(s): Smith

brevetto europeo

titolare

inventore

About Espacenet

Other EPO online services

Search

Result list

My patents list (0)

Query history

Settings

Help

Refine search → Results

Smart search

Advanced search

Classification search

Quick help

→ Can I subscribe to an RSS feed of the result list?

→ What does the RSS reader do with the result list?

→ Can I export my result list?

→ What happens if I click on "Download covers"?

→ Why is the number of results sometimes only approximate?

→ Why is the list limited to 500 results?

→ Can I deactivate the highlighting?

→ Why is it that certain documents are sometimes not displayed in the result list?

→ Can I sort the result list?

→ What happens if I click on the star icon?

→ What are XP documents?

→ Can I save my query?

Related links

Result list

Select all

Compact

Export (CSV | XLS)

Download covers (0)

Print

6 results found in the Worldwide database for:
EP as the publication number AND GD as the applicant AND Minarelli AND Tacchi as the inventor

Sort by

Upload date

Sort order

Descending

Sort

1. A spray gluing unit

★

Inventor:
TACCHI ALVER [IT]
BORIANI SILVANO [IT] (+2)

Applicant:
GD SPA [IT]

CPC:
B05B15/0208
B05B15/10

IPC:
B05B15/02
B05B15/10
B05C11/10
(+2)

Publication info:
EP1232800 (A1)
2002-08-21
EP1232800 (B1)
2007-04-11

Priority date:
2001-02-14

2. Spray gumming unit

★

Inventor:
BORIANI SILVANO [IT]
TACCHI ALVER [IT] (+1)

Applicant:
GD SPA [IT]

CPC:
B05B15/0208
B65B51/023

IPC:
B05B15/02
B05C1/06
B65B51/02
(+2)

Publication info:
EP1099634 (A1)
2001-05-16
EP1099634 (B1)
2003-04-02

Priority date:
1999-11-10

3. Device for cutting preform stack wrapping straps

★

Inventor:
TACCHI ALVER [IT]
MINARELLI ALESSANDRO [IT] (+1)

Applicant:
GD SPA [IT]

CPC:
B65B69/0025

IPC:
B65B69/00
(IPC1-7):B65B69/00

Publication info:
EP0812769 (A1)
1997-12-17

Priority date:
1996-06-12

4. Device for feeding stacks of cutouts to a user machine.

★

Inventor:
TACCHI ALVER [IT]
MINARELLI ALESSANDRO [IT]

Applicant:
GD SPA [IT]

CPC:
B65B41/02

IPC:
B65B41/02
B65B43/12
B65G47/90
(+3)

Publication info:
EP0634327 (A2)
1995-01-18
EP0634327 (A3)
1995-02-01
EP0634327 (B1)
1997-08-27

Priority date:
1993-06-16

5. Pickup and feed unit for stacks of blanks.

★

Inventor:
TACCHI ALVER [IT]
MINARELLI ALESSANDRO [IT]

Applicant:
GD SPA [IT]

CPC:
B65G47/902
B65G61/00

IPC:
B65G47/90
B65G59/04
B65G61/00
(+2)

Publication info:
EP0629573 (A1)
1994-12-21
EP0629573 (B1)
1999-09-15

Priority date:
1993-06-16

6. Method and device for feeding portions of wrapping material on a cigarette packing machine.

★

Inventor:
TACCHI ALVER [IT]
MINARELLI ALESSANDRO [IT]

Applicant:
GD SPA [IT]

CPC:
B65B19/228
B65B41/06

IPC:
B65B11/30
B65B19/02
B65B19/22
(+5)

Publication info:
EP0574788 (A1)
1993-12-22
EP0574788 (B1)
1995-09-27

Priority date:
1992-06-17

vediamo in dettaglio ...



◀ About Espacenet Other EPO online services ▼

Search Result list ★ My patents list (0) Query history Settings Help

Refine search → Results → EP0574788 (A1)

EP0574788 (A1)

Bibliographic data

Description

Claims

Mosaics

Original document

Cited documents

Citing documents

INPADOC legal status

INPADOC patent family

Quick help —

- [What does A1, A2, A3 and B stand for after a European publication number?](#)
- [What happens if I click on "In my patents list"?](#)
- [What happens if I click on the "Register" button?](#)
- [Why are some sidebar options deactivated for certain documents?](#)
- [How can I bookmark this page?](#)
- [Why does a list of documents with the heading "Also published as" sometimes appear, and what are these documents?](#)
- [Why do I sometimes find the abstract of a corresponding document?](#)
- [What happens if I click on the red "patent translate" button?](#)

Bibliographic data: EP0574788 (A1) — 1993-12-22

★ In my patents list Previous ◀ 6/6 ▶ Next ➤ EP Register → Report data error  Print

Method and device for feeding portions of wrapping material on a cigarette packing machine.

Page bookmark [EP0574788 \(A1\) - Method and device for feeding portions of wrapping material on a cigarette packing machine.](#)

Inventor(s): [TACCHI](#) ALVER [IT]; [MINARELLI](#) ALESSANDRO [IT] ±

Applicant(s): [GD](#) SPA [IT] ±

Classification: - international: [B65B11/30](#); [B65B19/02](#); [B65B19/22](#); [B65B19/28](#); [B65B41/02](#); [B65B41/06](#); (IPC1-7): [B65B19/22](#); [B65B41/06](#)

- cooperative: [B65B19/228](#); [B65B41/06](#)

Application number: EP19930109131 19930607

Priority number(s): [IT1992BO00245](#) 19920617

Also published as: [EP0574788 \(B1\)](#) [US5406775 \(A\)](#) [JPH0672409 \(A\)](#) [JPH0811568 \(B2\)](#) [ITB0920245 \(A1\)](#) → more

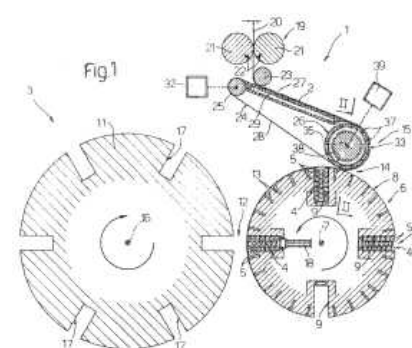
Abstract of EP0574788 (A1)

Translate this text into 

Chinese

 patenttranslate powered by EPO and Google

On a cigarette packing machine (3), portions (2) of wrapping material are formed from a strip (20) travelling at a first constant speed (V1), are accelerated on suction belts (24) to a second speed (V2), and are transferred by a suction roller (33) into a position astride respective seats (9) on a conveyor drum (6) designed to step feed, to an unloading station (12), groups (4) of cigarettes (5) housed inside respective seats (9); the surface speed (V3) of the suction roller (33) being so varied as to be maintained, at all times, greater than the travelling speed (V2) of the belts (24), and equal, for a given time period (T), to the surface speed (V) of the conveyor drum (6).



brevetti equivalenti



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



Publication number: **0 574 788 A1**

Ⓜ

EUROPEAN PATENT APPLICATION

Ⓜ Application number: 93109131.8

Ⓜ Int. Cl.⁵ B65B 41/06, B65B 19/22

Ⓜ Date of filing: 07.06.93

Ⓜ Priority: 17.06.92 IT B0920245

Ⓜ Date of publication of application:
22.12.93 Bulletin 93/51

Ⓜ Designated Contracting States:
DE FR GB IT

Ⓜ Applicant: G.D. Società per Azioni
Via Pomponia 10
I-40100 Bologna(IT)

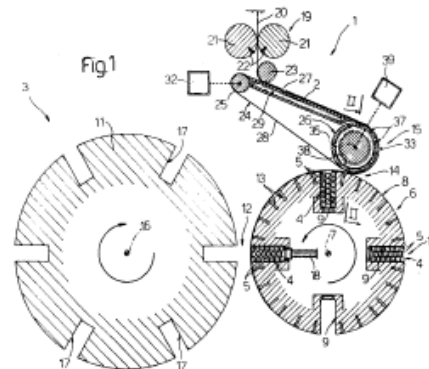
Ⓜ Inventor: Tacchi, Alver
Via Vittoria, 2
I-40100 Bologna(IT)
Inventor: Minarelli, Alessandro
Via Creti, 53/3
I-40100 Bologna(IT)

Ⓜ Representative: Jorio, Paolo et al
Studio Torta,
Via Viotti, 9
I-10121 Torino (IT)

Ⓜ Method and device for feeding portions of wrapping material on a cigarette packing machine.

Ⓜ On a cigarette packing machine (3), portions (2) of wrapping material are formed from a strip (20) travelling at a first constant speed (V1), are accelerated on suction belts (24) to a second speed (V2), and are transferred by a suction roller (33) into a position astride respective seats (9) on a conveyor drum (6) designed to stop feed, to an unloading

station (12), groups (4) of cigarettes (5) housed inside respective seats (9); the surface speed (V3) of the suction roller (33) being so varied as to be maintained, at all times, greater than the travelling speed (V2) of the belts (24), and equal, for a given time period (T), to the surface speed (V) of the conveyor drum (6).



EP 0 574 788 A1

domanda di brevetto...



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



Publication number: **0 574 788 B1**

10

EUROPEAN PATENT SPECIFICATION

- 11 Date of publication of patent specification: 27.09.95 12 Int. Cl.: **B65B 41/06**, B65B 19/22
13 Application number: 93109131.8
14 Date of filing: 07.06.93

15 **Method and device for feeding portions of wrapping material on a cigarette packing machine.**

16 Priority: 17.06.92 IT **BO920245**

17 Date of publication of application: 22.12.93 Bulletin 93/51

18 Publication of the grant of the patent: 27.09.95 Bulletin 95/39

19 Designated Contracting States: **DE FR GB IT**

20 References cited: **US-A- 3 075 325**

21 Proprietor: **G.D Società per Azioni**
Via Pomponia 10
I-40100 Bologna (IT)

22 Inventor: **Tacchi, Alver**
Via Vittoria, 2
I-40100 Bologna (IT)
Inventor: **Minarelli, Alessandro**
Via Creti, 53/3
I-40100 Bologna (IT)

23 Representative: **Jorio, Paolo et al**
Studio Torta,
Via Viotti, 9
I-10121 Torino (IT)

EP 0 574 788 B1

Note: Within nine months from the publication of the mention of the grant of the European patent, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to the European patent granted. Notice of opposition shall be filed in a written reasoned statement. It shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid (Art. 99(1) European patent convention).

...e corrispondente
brevetto concesso.

Il rapporto di ricerca
dell'EPO



European Patent
Office

EUROPEAN SEARCH REPORT

Application Number

EP 93 10 9131

DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category	Citation of document with indication, where appropriate, of relevant passages	Relevant to claims	CLASSIFICATION OF THE APPLICATION (Int. Cl.5)
A	US-A-3 075 325 (LIEDTKE) * the whole document *	1,4-6	B65B41/06 B65B19/22
			TECHNICAL FIELDS SEARCHED (Int. Cl.5)
			B65B
The present search report has been drawn up for all claims			
Place of search THE HAGUE		Date of completion of the search 23 SEPTEMBER 1993	Examiner CLAEYS H.C.M.
CATEGORY OF CITED DOCUMENTS X : particularly relevant if taken alone Y : particularly relevant if combined with another document of the same category A : technological background O : oral-written disclosure P : intermediate document T : theory or principle underlying the invention E : earlier patent document, but published on, or after the filing date D : document cited in the application L : document cited for other reasons & : member of the same patent family, corresponding document			

EPPO FORM 1003 (03/93) (P4841)

L'equivalente brevetto
statunitense



US005406775A

United States Patent [19]

Tacchi et al.

[11] Patent Number: 5,406,775

[45] Date of Patent: Apr. 18, 1995

[54] METHOD AND DEVICE FOR FEEDING
PORTIONS OF WRAPPING MATERIAL ON
A CIGARETTE PACKING MACHINE

[75] Inventors: Alver Tacchi; Alessandro Minarelli,
both of Bologna, Italy

[73] Assignee: G.D. Societa' Per Azioni, Bologna,
Italy

[21] Appl. No.: 72,974

[22] Filed: Jun. 4, 1993

[30] Foreign Application Priority Data

Jun. 17, 1992 [IT] Italy BO92A0245 U

[51] Int. Cl.⁶ B65B 11/28; B65B 41/10

[52] U.S. Cl. 53/466; 53/234;

53/389.4; 53/389.5

[58] Field of Search 53/466, 234, 389.5,

53/389.4, 389.3, 389.2

[56] References Cited

U.S. PATENT DOCUMENTS

2,279,843 4/1942 Smith et al. 53/234
3,035,379 5/1962 Cloots 53/466 X
3,075,325 1/1963 Liedtke

3,527,014 9/1970 Wahle et al. 53/466 X
3,881,719 5/1975 Schmermund 53/234 X
4,495,746 1/1985 Focke et al. 53/389.5 X
4,918,901 4/1990 Gamberini et al.

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

519402 12/1992 European Pat. Off. 53/466

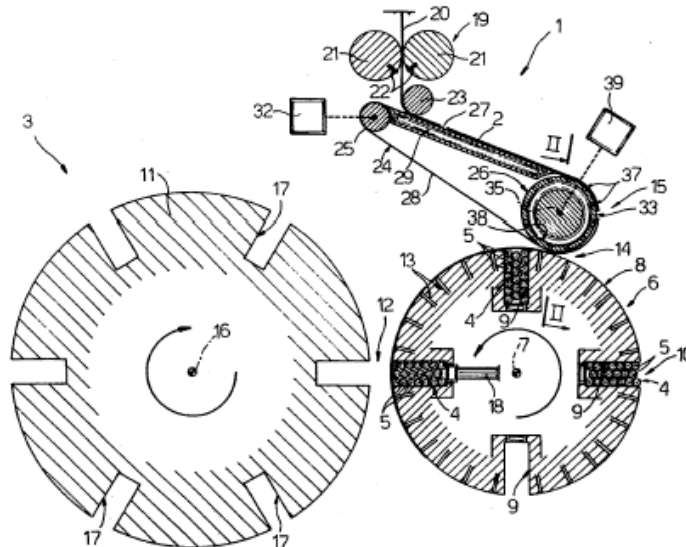
Primary Examiner—Linda B. Johnson
Attorney, Agent, or Firm—Marshall, O'Toole, Gerstein,
Murray & Borun

[57]

ABSTRACT

On a cigarette packing machine, portions of wrapping material are formed from a strip travelling at a first constant speed, are accelerated on suction belts to a second speed, and are transferred by a suction roller into a position astride respective seats on a conveyor drum designed to step feed, to an unloading station, groups of cigarettes housed inside respective seats; the surface speed of the suction roller being so varied as to be maintained, at all times, greater than the travelling speed of the belts, and equal, for a given time period, to the surface speed of the conveyor drum.

11 Claims, 2 Drawing Sheets



L'equivalente brevetto
giapponese



(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平6-72409

(43) 公開日 平成6年(1994)3月15日

(51) IntCl. ³	識別記号	序内整理番号	F I	技術表示箇所
B 6 5 B	19/02	7130-3E		
	11/30	7130-3E		
	41/02	9339-3E		

審査請求 有 請求項の数11(全 5 頁)

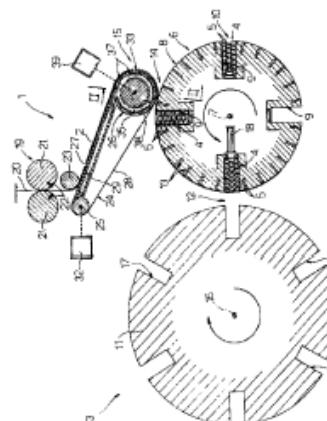
(21) 出願番号	特願平5-144532	(71) 出願人	591012082 ジー・デー ソチエタ ペル アツィオニ G. D. SOCIETA PER AZI ONI イタリア国, 40100 ボローニャ ビア ボンボニア, 10
(22) 出願日	平成5年(1993)6月16日	(72) 発明者	アルベル タッチ イタリア国, 40100, ボローニャ ビア ビットリア, 2
(31) 優先権主張番号	BO 9 2 A 0 0 0 2 4 5	(72) 発明者	アレッシンドロ ミナレーリ イタリア国, 40100, ボローニャ ビア クレティ, 5313
(32) 優先日	1992年6月17日	(74) 代理人	弁護士 宇井 正一 (外4名)
(33) 優先権主張国	イタリア (I T)		

(54) 【発明の名称】 包装材料の供給方法及び装置

(57) 【要約】

【目的】 柔軟な包装材料のシートを包装装置の折り込み部署に正しく供給する方法と装置を提供する。

【構成】 紙巻煙草包装機械3において、包装材料の部分2が第1の一定速度V₁で走行する帯状20から形成され、吸引ベルト24上を第2の速度V₂に加速され、吸引ローラ33によって、段階作動されるコンベアドラム6上の各座部9にまたがる位置に、さらに横断し部署12に移送される。紙巻煙草5の棒4は各座部9内に収容される。吸引ローラ33の表面速度V₃は、ベルト24の走行速度V₂より常に大きくかつ与えられた時間Tの間コンベアドラム6の表面速度Vに等しく保たれるように変化される。



- ✘ Incentivi www.uibm.gov.it
- ✘ Analisi dei Paesi in cui depositare i titoli
- ✘ Analisi dei prodotti commercializzati dai concorrenti
- ✘ Analisi dei titoli da mantenere in vita

PROTEZIONE DEL SITO E DEL CATALOGO

- ✗ © copyright (data)
- ✗ ®
- ✗ TM
- ✗ Patent pending
- ✗ Patented
- ✗ Modello depositato

ASPETTI CONTRATTUALI NELLA GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

PARTE PRIMA

I CONTRATTI DI SFRUTTAMENTO DELLE TECNOLOGIE

PRODOTTI

Sono i beni materiali (*goods*)

TECNOLOGIA

Sono le conoscenze (*knowledge*) necessarie per
fabbricare i prodotti

LE MODALITÀ DI SFRUTTAMENTO DELLE TECNOLOGIE DA PARTE DELL'IMPRESA

Impresa

PRODUZIONE / VENDITA

LICENZE A TERZI

Vendita

Distribuzione

Società

Tecnologia
(brevetti,
know-how)

Marchio,
Design

↑
Agenti

Procacciatori

Importatori

Grande
distribuzione
Punti vendita

TECNOLOGIA

```
graph TD; A[TECNOLOGIA] --> B["BREVETTO  
Conoscenze brevettate"]; A --> C["KNOW-HOW  
Conoscenze non brevettate e segrete"]; B --> D["Diritto esclusivo di sfruttamento di un'invenzione"]; C --> E["Tutela come segreto aziendale"];
```

BREVETTO

Conoscenze brevettate

Diritto esclusivo di sfruttamento di un'invenzione

KNOW-HOW

Conoscenze non brevettate e segrete

Tutela come segreto aziendale

I CONTRATTI DI TRASFERIMENTO DELLE TECNOLOGIE

LICENSING: concessione a terzi dei diritti d'uso delle tecnologie, brevettate (patents) o non brevettate (know-how)

CESSIONE: alienazione a terzi della proprietà delle tecnologie

LICENZE DI BREVETTO

hanno per oggetto la concessione al licenziatario del diritto di sfruttare l'invenzione brevettata, senza che il titolare si privi della titolarità del brevetto.

LICENZE DI KNOW-HOW

hanno per oggetto la comunicazione di conoscenze tecniche (tipicamente “segreti tecnici”) non brevettate da parte del licenziante al licenziatario.

LA CESSIONE DI BREVETTO

alienazione della proprietà del brevetto dal
cedente al cessionario

IL LICENSING DEI SOGGETTI CHE SVOLGONO ESSENZIALMENTE ATTIVITÀ PRODUTTIVA

IL LICENSING-IN

acquisizione di tecnologie brevettate (patents) o non brevettate (know-how) da parte di un'impresa

Nei moderni sistemi industriali non è pensabile che l'impresa persegua una politica “autarchica” di sviluppo tecnologico.

Se sul mercato sono presenti nuove tecnologie, l'impresa ha necessità di acquisirle per integrare le proprie conoscenze.

IL LICENSING-OUT

concessione di licenze di brevetto e/o di know-how allo scopo di procurare all'impresa un reddito aggiuntivo che integra quello derivante dalla fabbricazione e vendita dei prodotti

PERCHÉ IL LICENSING-OUT?

I MOTIVI POSSONO ESSERE DIVERSI:

1. la tecnologia è relativa ad un settore al di fuori delle possibilità produttive e commerciali dell'impresa;
2. la tecnologia è applicabile anche in altri settori in cui l'impresa non è presente;
3. l'impresa non è in grado di sostenere gli investimenti necessari per porre in essere a livello internazionale una politica di brevettazione e di difesa legale dei propri brevetti; e così via ...

LE STRATEGIE DI LICENSING-OUT

SONO DIVERSE E VARIANO DA IMPRESA AD IMPRESA. ESEMPI:

1. licenza di brevetto;
2. licenza di know-how;
3. licenza mista di brevetto e know-how;
4. licenza di una famiglia di brevetti;
5. licenza per una specifica applicazione;
6. licenza ad una prima impresa per una certa applicazione, ad una seconda impresa per un'altra applicazione

IL CROSS-LICENSING

talvolta il trasferimento di tecnologia è bidirezionale: tale scambio incrociato di tecnologia assume comunemente la denominazione di “cross licensing” o “licenza incrociata”.

R&D AGREEMENTS

altra tipologia di contratti che permette un'acquisizione reciproca di tecnologia a vantaggio delle parti interessate sono i contratti di ricerca e sviluppo in comune (research & development agreements) mediante i quali due (o più) imprese uniscono le proprie capacità tecnologiche per svolgere insieme attività di ricerca, progettazione e sviluppo di nuovi procedimenti o prodotti.

LE NORMATIVE SUI CONTRATTI DI TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA

POSSONO PRODURRE EFFETTO SUI CONTRATTI DI TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA:

1. le norme antitrust;
2. le leggi sulle importazioni tecnologiche;
3. le norme sulle obbligazioni ed i contratti;
4. le norme di diritto internazionale privato e processuale (legge applicabile, foro competente, arbitrato)
5. leggi e codici di diritti di proprietà industriale ed intellettuale ecc.

IL CONTENUTO DEI CONTRATTI DI LICENZA DI TECNOLOGIA

- × titolo
- × parti
- × concessione della licenza con **identificazione** del brevetto e/o del know-how, dei prodotti licenziati (field of use), del territorio
- × sublicenze?
- × **diritti e responsabilità delle parti** per il mantenimento in vita del brevetto, in caso di nullità del brevetto, in caso di violazione dello stesso da parte di terzi o ancora in caso di azioni di terzi che lamentino la contraffazione di propri diritti di esclusiva

(SEGUE) IL CONTENUTO DEI CONTRATTI DI LICENZA DI TECNOLOGIA

- ✗ trascrizione della licenza di brevetto
- ✗ documentazione ed assistenza tecnica
- ✗ tecnologia di base e miglioramenti
- ✗ package licensing
- ✗ pagamenti (lump-sum, royalty, minimi di royalty)
- ✗ clausola di segretezza
- ✗ legge applicabile/foro competente/arbitrato

ALCUNE CLAUSOLE ...IN PARTICOLARE

LICENZE ESCLUSIVE E LICENZE NON ESCLUSIVE

La LICENZA ESCLUSIVA comporta l'impegno del Licenziante a non sfruttare il brevetto e/o know-how nel Territorio del Licenziatario né direttamente né tramite la concessione di licenze a terzi. IL LICENZIATARIO ESCLUSIVO E' L'UNICO SOGGETTO AUTORIZZATO A SFRUTTARE QUELLA CERTA INVENZIONE IN UN DETERMINATO TERRITORIO.

Diversamente, se la licenza è non esclusiva il Licenziante potrà sfruttare il brevetto e/o il know-how nel Territorio del Licenziatario sia direttamente sia tramite la concessione di licenze a terzi.

GARANZIE RELATIVE ALL'INVENZIONE

DI NORMA:

- ✗ il licenziante non garantisce la novità/originalità dell'invenzione;
- ✗ il licenziante non garantisce che l'invenzione possa dare luogo ad una realizzazione industriale e non si assume responsabilità al riguardo;
- ✗ Il licenziante non garantisce che l'invenzione possa dare luogo ad uno sfruttamento commerciale.

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI PAGAMENTO NEI CONTRATTI DI LICENZA

- ✗ pagamenti forfetari (c.d. lump-sum);
- ✗ pagamenti di royalties commisurate al risultato ottenuto dal licenziatario (% del fatturato o del fatturato netto – importo fisso per unità di prodotto);
- ✗ pagamenti misti (lump-sum + royalties e/o royalties minime)
- ✗ Pagamenti di “fees” : compenso orario per la prestazione dell’assistenza tecnica o dell’attività di. training del personale del licenziatario

IL PACKAGE LICENSING

Ai fini della fabbricazione e commercializzazione dei prodotti licenziati, il licenziatario talvolta desidera ottenere, oltre alla licenza di brevetto e comunicazione del know-how e della assistenza tecnica, anche :

1. Licenza di marchio;
2. Licenza di software;
3. Vendita di materiali e componenti;
4. Vendita di macchinari

...

ASPETTO CRUCIALE DEL LICENSING

IL CONTRATTO DI LICENZA DI BREVETTO E/O KNOW-HOW PUÒ
TALVOLTA CREARE O RAFFORZARE UN CONCORRENTE DEL
LICENZIANTE

PARTE SECONDA

I CONTRATTI DI UTILIZZO DEI MARCHI

LE MODALITÀ DI SFRUTTAMENTO DEI MARCHI DA PARTE DELL'IMPRESA

Impresa

```
graph TD; Impresa[Impresa] --- VP[VENDITA/PUBBLICITÀ]; Impresa --- LMT[LICENZE DI MARCHIO A TERZI e CONTRATTI DI MERCHANDING]; VP --- Vendita[Vendita]; VP --- Distribuzione[Distribuzione]; VP --- Franchising[Franchising]; Agenti[Agenti] --> Vendita; Procacciatori[Procacciatori] --> Vendita;
```

VENDITA/PUBBLICITÀ

Vendita

Distribuzione

Franchising

**LICENZE DI
MARCHIO A
TERZI e**

**CONTRATTI DI
MERCHANDING**

Agenti

Procacciatori

LICENZE DI MARCHIO

hanno per oggetto la concessione al licenziatario del diritto di godimento temporaneo del marchio, senza che il titolare si privi della proprietà del segno.

LA CESSIONE DI MARCHIO

alienazione della proprietà del marchio dal cedente al
cessionario

CONTRATTO DI LICENZA DI MARCHIO

Il licenziante concede al licenziatario il diritto di contrassegnare con il MARCHIO prodotti/servizi appartenenti allo stesso genere merceologico di quelli fabbricati o commercializzati dal licenziante medesimo



PROBLEMI DI POSSIBILE CONCORRENZA TRA LE
PARTI

CONTRATTO DI LICENZA DI MARCHIO

1. Ai sensi della legge italiana in materia di marchi, dalla licenza di marchio non deve derivare inganno per il consumatore (importanti gli standard di qualità dei prodotti recanti il marchio)
2. In Italia è ammessa sia la licenza di marchio esclusiva che quella non esclusiva ma in tale secondo caso il licenziatario deve usare il marchio solo su prodotti identici a quelli corrispondenti commercializzati dal licenziante
3. Nel nostro paese c'è libertà di forma della licenza di marchio ma se si vuole trascrivere il contratto è d'obbligo la forma scritta
4. Pagamenti: lump-sum, royalty, fees, combinazione degli stessi

CONTRATTO DI LICENZA “MISTO”

Il licenziante concede al licenziatario il diritto di usare il MARCHIO ed al tempo stesso di sfruttare altri diritti di PI (know-how, disegni o modelli ecc.)

CONTRATTO DI MERCHANDISING DI MARCHIO

Il licenziante concede al licenziatario il diritto di contrassegnare con il MARCHIO **prodotti/servizi DIVERSI** da quelli per i quali il marchio era stato originariamente adottato dal licenziante medesimo



FENOMENO DIFFUSO SPECIALMENTE NEL
SETTORE DELLA MODA E NEL SETTORE
SPORTIVO

DIFESA DEI PROPRI TITOLI

- ✗ CAUSA DI CONTRAFFAZIONE
- ✗ DESCRIZIONE GIUDIZIARIA
- ✗ SEQUESTRO
- ✗ INIBITORIA ALLA PRODUZIONE E ALLA COMMERCIALIZZAZIONE
- ✗ RICHIESTA DI NULLITA' DI UN TITOLO

GRAZIE DELL'ATTENZIONE

Ing. Corrado MODUGNO

Studio Torta S.p.a.

modugno@studiotorta.it

051-389122
